

**Osservazioni Disegno di Legge Lega Ippica**

Nel Disegno di Legge relativo alla Lega Ippica, specificamente all'art. 2, comma c, si fa riferimento al problema del rapporto tra giustizia sportiva nel campo ippico e giustizia statale che non si ritiene possa essere risolto esclusivamente con la definizione della clausola compromissoria.

Si propone di riformulare l'articolo in oggetto facendo esplicito riferimento alla legge 280/2013 (a titolo esemplificativo *“definisce il codice etico di settore e le regole che costruiscono il fondamento dell'ordinamento sportivo delle corse ippiche organizzate dalla Lega Ippica, a cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 280 del 2003”*), che riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Il riferimento alle disposizioni legislative sopra richiamate consentirebbe di affrontare le problematiche di giurisdizione in materia disciplinare-sportiva, anche alla luce della sentenza 49/2011 della Corte Costituzionale. Quest'ultima ha, infatti, chiarito le maggiori perplessità interpretative che permangono a proposito della devoluzione della materia delle sanzioni disciplinari alla cognizione esclusiva del giudice sportivo, affermando la legittimità della norma citata nella parte in cui riserva alla giustizia sportiva le controversie in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, ossia quelle norme meramente tecniche, tra le quali debbono farsi certamente rientrare quelle elaborate dall'ordinamento sportivo ai fini dell'acquisizione dei risultati delle competizioni agonistiche. A tal proposito, si evidenzia che alle regole tecniche non può essere attribuita natura di norme di relazione dalle quali derivino diritti soggettivi e neppure sono configurabili posizioni di interesse legittimo. Ne consegue, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, che l'esclusione, in siffatto ambito, di un intervento della giurisdizione statale, non provoca alcuna violazione dell'art. 24 Cost., *«dato che è proprio la situazione che si pretende lesa che non assume la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo»*. In definitiva, secondo la Corte Costituzionale, l'esclusione (posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo) della “diretta” giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari, non consente di reputare, altresì, esclusa la relativa tutela risarcitoria. Pertanto, il destinatario di una sanzione disciplinare inflitta dagli organi di giustizia sportiva che lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, può agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno. La proposta in oggetto mira a ridurre i rischi

di continui ricorsi al giudice ordinario da parte di operatori avverso decisioni degli organi di giustizia sportiva che, di fatto, ha contribuito a paralizzare il sistema. A tal fine è opportuno creare a livello statutario un “sistema di tesseramento” che induca i soggetti al Regolamento delle corse a “permanere” all’interno dell’ordinamento sportivo.

Per quanto concerne l’art. 3, comma 1, la riforma della giustizia ippica deve fondarsi sulla separazione tra controllori e controllati, che è un principio elementare di civiltà giuridica. La riorganizzazione della giustizia sportiva deve fondarsi su principi di autonomia ed indipendenza per garantire, oltre l’imparzialità di giudizio, anche la trasparenza delle competizioni ippiche. Appare criticabile un sistema in cui soggetti che compongono il Consiglio di amministrazione della Lega siano, di fatto, datori di lavoro di coloro che poi sui campi sono chiamati a incidere con le loro decisioni sugli interessi dei primi: si pensi a quali pressioni psicologiche dovrebbe affrontare un addetto al controllo ed alla disciplina delle corse, venendosi a trovare nella condizione di decidere sull’eventuale distanziamento o retrocessione di un cavallo dall’ordine d’arrivo di una corsa, sia essa più o meno importante, sia essa con allocazione di poche o tante migliaia di euro, essendo il cavallo di proprietà od allevato, od entrambe le cose, da uno dei componenti il CDA di Lega Ippica, ed a quali effetti negativi sull’immagine dell’intero settore scaturirebbero da una tale fattispecie, qualora la decisione presa dalla Direzione delle corse non fosse di assoluta e totale ineccepibilità. La soluzione consiste nell’assegnare all’Associazione dei Giudici Ippici, dotata di autonomia ed indipendenza, sul modello dell’Associazione Italiana Arbitri, il compito di organizzare, con un budget adeguato ai propri fini istituzionali, la giustizia sportiva sul campo, assicurando al contempo una formazione professionale continua dei giudici ippici.

Un ulteriore punto di criticità del Disegno di Legge potrebbe essere rappresentato dalle modalità di reperimento delle risorse a favore della Lega Ippica. Proposta alternativa rispetto a quella prevista nel testo in oggetto consiste nel perseguire l’idea liberale di “meno Stato meno tasse”, proponendo una modifica radicale della normativa fiscale vigente in materia di scommesse ippiche, tenuto conto che il Dlgs 504/98 e successive modificazioni, che ha introdotto l’Imposta Unica per i concorsi pronostici e per le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero, ha comportato effetti negativi sul comparto e ha contribuito al declino degli ultimi anni. La proposta verte sul ritorno al regime fiscale favorevole che dal 1953 al 1998 ha assicurato risorse all’ippica: 1) eliminazione sulle scommesse ippiche dell’Imposta Unica, dovuta senza alcuna detrazione, sull’intero complessivo ammontare delle poste di gioco effettuate per ogni singola manifestazione di gioco o concorsi pronostici, le cui aliquote sono rappresentate da una percentuale della base imponibile, che per i concorsi pronostici è costituita dall’ammontare della somma corrisposta dal concorrente al netto dei diritti fissi e compensi spettanti ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa; 2)

introduzione di una imposta, la cui base imponibile deve essere costituita dall'importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa, senza alcuna detrazione, con una aliquota risultante dall'applicazione al movimento globale delle scommesse ippiche di una formula che si ipotizza, in prima analisi, essere  $Y = \alpha X / \zeta$ , nella quale Y è l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni,  $\alpha$  è un coefficiente che corrisponde a un numero da determinare in base a dati aggiornati e che contribuisce a dare progressività all'imposizione,  $\zeta$  è un coefficiente che corrisponde a 1.000.000.

Sarebbe auspicabile insistere sull'idea che il settore ippico per rilanciarsi non ha necessità di contributi statali, ma di legislazione fiscale agevolata che assicuri maggiori risorse a favore del comparto, in concomitanza con una contrazione dell'ammontare delle scommesse ippiche, attraverso la reintroduzione di una tassazione a scaglioni.

E' ben vero, infatti, che si avrebbe un duplice effetto positivo: da una parte la Lega o il futuro soggetto che gestisca con criteri imprenditoriali il settore, potrebbe contare su basi economiche più solide, qualora la previsione di un aumento del volume di giocate da qui al 2018 si rilevasse troppo ottimistica; dall'altra si introdurrebbe l'idea che l'ippica più produce, più è disponibile a dare allo Stato, il quale avrebbe tutto l'interesse a favorire la crescita del settore.

Per le ragioni suesposte, anche a livello lessicale, non si dovrebbe parlare, ad esempio al punto f dell'art. 8, di *“contributo erariale pari al 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'introduzione di giochi con vincita in denaro sulle corse su eventi virtuali assimilabili a corse di cavalli (per l'evidente effetto di cannibalizzazione che hanno sulle scommesse ippiche)”*, ma piuttosto, per arginare qualsiasi accusa di assistenzialismo, introdurre il concetto di “abbuono” sull'imposizione fiscale prevista per questi tipi di eventi a favore della Lega Ippica - sistema già previsto a favore dell'UNIRE per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli-.